



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2010, proposto da:

Khadim Ndiaye, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Onorato, con domicilio eletto in Cagliari presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, via Sassari n. 17;

contro

la Direzione Provinciale del Lavoro Sassari, Sportello Unico per l'Immigrazione di Sassari, in persona del legale rappresentante p.t.; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, presso gli Uffici della medesima, via Dante n. 23;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di archiviazione dell'istanza di emersione ex L. 102/2009 presentata dal sig Seu Vincenzo Antonio in favore del ricorrente NDIAYE Khadim, dello Sportello Unico Immigrazione - Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, identificato con protocollo n. 22324 del 12/07/2010, mai ricevuto dal datore di lavoro nè notificato al lavoratore odierno ricorrente;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Tito Aru e uditi l'avv. Giuseppe Onorato per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Lucia Salis per l'Amministrazione resistente;

Rilevato che la nota dell'amministrazione n. 14705 del 7 maggio 2010, recante l'indicazione della necessità di integrare la documentazione necessaria alla definizione del procedimento per cui è causa, nonché l'avvertimento che in caso di inadempimento si sarebbe proceduto alla sua archiviazione, non risulta concretamente pervenuta alla conoscenza del sig. Seu, risultando che la raccomandata inviata dall'Ufficio Immigrazione è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;

Ritenuto che in questa materia, nella quale, attese le finalità di sanatoria della legge n. 102/2009, assume valore decisivo la sussistenza di un effettivo contraddittorio procedimentale tra le parti, sicché la mera spedizione di una raccomandata, senza lo svolgimento delle formalità previste dall'art. 140 cpc per la notifica a persone irreperibili, non vale a integrare la presunzione di conoscenza invocata dall'amministrazione quale presupposto dell'adozione del provvedimento impugnato;

Ritenuto pertanto, anche in relazione alla particolare delicatezza del procedimento in questione, di accogliere l'istanza cautelare proposta dal ricorrente al fine di ordinare all'amministrazione di assegnare al sig. Seu un nuovo termine per l'integrazione documentale di cui sopra;

Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare in epigrafe ai fini dell'assegnazione al sig. Seu Vincenzo Antonio di un nuovo termine per l'integrazione documentale necessaria alla definizione del procedimento per cui è causa, già indicata nella nota n. 14705 del 7 maggio 2010, .

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)